



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2014 / 00018 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: I.U.C. anno 2014. Proposta definizione aliquote e detrazioni per l'I.m.u. e la Tasi.

L'anno **2014**, il giorno **09** del mese di **settembre** alle ore 19:00, nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 03/09/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Manolo SICCO	Sindaco	presente
Sandro FILIPIG	Assessore	presente
Franco GIORDANI	Assessore	presente
Luca RAILZ	Assessore-Vicesindaco	presente
Tecla PONTONI	Assessore	presente
Michele CLEMENTEI	Consigliere	assente
Doris GUION	Consigliere	presente
Denis GUIZZO	Consigliere	presente
Paride MANSUTTI	Consigliere	presente
Giuseppe FADON	Consigliere	assente
Alberto ROSATI	Consigliere	presente
Rodolfo BASALDELLA	Consigliere	presente
Daniele RIVA	Consigliere	presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicolò D'AVOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 10/09/2014 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 25/09/2014

Addì 10/09/2014

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Franca BASSETTI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 09/09/2014.

Addì 10/09/2014

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Franca BASSETTI

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- ai sensi del medesimo comma 677, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 29.07.2013 con cui sono state definite le aliquote e detrazioni della I.M.U. per l'anno 2013;

RITENUTO di mantenere dette aliquote anche per il 2014;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, a decorrere dal 01/01/2014, la componente IMU della I.U.C non si applica alle seguenti fattispecie:

- all'abitazione principale e relative pertinenze , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in € 120.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	
ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,5 per mille
ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE . L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,5 per mille
ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze l'unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti	1,5 per mille
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE . Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio .	1,5 per mille
FORZE DI POLIZIA . Unico immobile corredato delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia	1,5 per mille
AREE FABBRICABILI	0,5 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA	0,5 per mille
FABBRICATI DI CATEGORIA D	0,6 per mille
ALTRI IMMOBILI	0,5 per mille

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il Consiglio Comunale deve determinare la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile imponibile, nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento del tributo;

RITENUTO di definire la quota a carico dell'occupante nella misura del 30 %;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'articolo 42, del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1– comma dell’articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarit•tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 4/2014 seduta consiliare del 09.09.2014 che costituisce ex art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale.

UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti
favorevoli:8
contrari:3 (Basaldella, Riva, Rosati)
astenuti:0
pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

1) il mantenimento anche per l'anno 2014 delle aliquote e detrazioni vigenti per l'IMU, come segue:

- Aliquota di base 0,76 per cento;
- Aliquota ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinati a:
 - abitazione principale e relative pertinenze;
 - abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'ATER o dagli enti di edilizia pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ATER;
- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari a € 200,00;

2) le aliquote per la TASI per l'anno 2014 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	
ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	1,5 per mille
ALiquota per Abitazione Principale di Categoria A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE . L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,5 per mille
ANZIANI E DISABILI	
E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze l'unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	1,5 per mille
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio .	1,5 per mille
FORZE DI POLIZIA. Unico immobile corredato delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia	1,5 per mille
AREE FABBRICABILI	0,5 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA	0,5 per mille
FABBRICATI DI CATEGORIA D	0,6 per mille
ALTRI IMMOBILI	0,5 per mille

- 3) di definire nella misura del 30 % la quota della TASI a carico dell'occupante;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 120.000,00 per il 2014 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica ;

- 5) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'articolo 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

INDI, con votazione separata, con voti:

favorevoli:8
contrari:3 (Basaldella, Riva, Rosati)
astenuti:0
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 22/2003, come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

ALLEGATO

Tabella analitica costi servizi indivisibili cui la copertura TASI è diretta

POLIZIA MUNICIPALE	FUNZIONE 3	€ 39.300,00
MANUTENZIONE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO	FUNZIONE 8 SERVIZIO 1	€ 21.071,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FUNZIONE 9 SERVIZIO 2	€ 62.428,00
	totale	€ 122.799,00